

Trib. Perugia, 7 luglio 2016, n. 1538. Contratto di prestazione intellettuale – Contraente debole – Condizioni generali – Clausole vessatorie – Nullità

Le clausole contenenti condizioni particolarmente gravose per il contraente debole, stante il loro evidente contenuto vessatorio, devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente, in modo da consentire all'obbligato di porre la sua attenzione sul contenuto di ogni singola clausola.

Trib. Perugia, 4 maggio 2016, n. 1002. Opposizione a decreto ingiuntivo – Incompetenza territoriale del giudice adito – Applicabilità del foro esclusivo del consumatore – Revoca del decreto opposto

L'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. attribuisce la competenza a pronunciarsi sulle controversie sorte in merito ad un contratto tra consumatore e professionista al giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Tale regola del c.d. foro esclusivo del consumatore non può subire deroghe neanche nell'ipotesi di cumulo soggettivo delle domande giudiziali.

Trib. Terni, 2 marzo 2016, n. 180. Contratto di compravendita – Contratto preliminare – Clausola vessatoria – Nullità clausola compromissoria – Accoglimento – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Risarcimento danni – Rigetto

La presunzione del carattere vessatorio della clausola è fondata sul presupposto che il contratto preliminare è stato predisposto unilateralmente dalla convenuta e non è stato oggetto di libera trattativa. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di vendita è nulla.

L'offerta «nei modi previsti dalla legge», imposta al promissario acquirente dall'art. 2932, comma 2, c.c., non deve necessariamente consistere nell'offerta formale di cui agli artt. 1208, 1209 e 1210 c.c., essendo sufficiente anche la semplice offerta secondo gli usi. Poiché l'offerta del prezzo integra una condizione dell'azione che, come tale, deve sussistere al momento della decisione, essa può essere validamente compiuta durante tutto il corso del giudizio, mentre soltanto nel caso in cui la prestazione del contraente che agisce in giudizio sia esigibile al momento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., la prestazione stessa deve essere adempiuta o l'offerta deve essere fatta al momento di tale domanda.

Trib. Terni, 4 luglio 2015, n. 618. Contratto di assicurazione danni – Clausola di una perizia contrattuale obbligatoria – Giudizio di vessatorietà – Significativo squilibrio normativo – Nullità – Sussistenza

La clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che imponga di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria.

Trib. Perugia, 15 giugno 2015, n. 989. Consumatore – Competenza territoriale – Clausola derogativa – Doppia sottoscrizione – Mancata trattativa individuale – Vessatorietà – Nullità – Accoglimento

Nei contratti sottoposti alla disciplina del c.d. Codice del Consumo la clausola che prevede quale sede del foro competente per il caso di controversie tra le parti una località diversa dalla residenza o domicilio elettivo

del consumatore deve essere, a pena di nullità in quanto vessatoria, oggetto di trattativa individuale; a tal fine, non può considerarsi sufficiente quale prova di detta trattativa la «prassi» di dare lettura al consumatore delle clausole da sottoscrivere, anche nel caso in cui sia apposta una doppia firma in calce alle stesse.

Trib. Perugia, 3 marzo 2015, n. 471. Contratto di mutuo – Clausola penale – Vessatorietà per importo manifestamente eccessivo – Insussistenza

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f, c. cons., si presumono vessatorie le clausole che hanno ad oggetto, o per l'effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Pertanto, è necessario verificare l'eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dai contraenti per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. Il momento rispetto al quale operare detta valutazione, al fine della decisione circa la vessatorietà della clausola, è quello relativo al momento della stipula del negozio, atteso che il giudizio sulla validità della stessa non può risentire di vicende successive che attengono alla fase della esecuzione contrattuale.

Trib. Perugia, 8 gennaio 2015, n. 27. Condizioni contrattuali – Doppia sottoscrizione – Mancanza – Vessatorietà Contratto negoziato fuori dai locali commerciali – Vessatorietà delle clausole che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto – Omessa informativa scritta sul diritto di recesso del consumatore – Tempestività del recesso – Scioglimento del contratto di finanziamento collegato

Le condizioni contrattuali, che hanno una natura particolarmente gravosa per il contraente debole, non solo devono essere conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente ex art 1341, comma 2, c.c. Quindi, affinché le stesse siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all'atto della conclusione del contratto e, poi, si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, essendo necessaria una doppia sottoscrizione, una per l'accordo nel suo complesso, l'altra per la clausola vessatoria, in modo da avere la certezza che l'obbligato sia stato posto nella condizione di fermare la propria attenzione su dette clausole, per avere piena consapevolezza del loro contenuto. In virtù di ciò, il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda di parte attrice, ritenendo le clausole contenute nel contratto in esame vessatorie, per mancanza della specifica approvazione. Inoltre, secondo quanto disposto dagli artt. 47-48 ss. c. cons., la nota d'ordine deve contenere specifiche informazioni circa l'esercizio del diritto di recesso; informazioni che nel caso di specie non risultano, per cui il diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali è prorogato automaticamente a 60 giorni. Questo rende tempestivo il recesso esercitato dall'attore e, di conseguenza, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto ed essendo valido il recesso ed automatico lo scioglimento del contratto di finanziamento, il contratto di credito si intende risolto di diritto. Inoltre, ritenendo il Tribunale, che nel caso in esame, si configuri un mutuo di scopo, dispone che il mutuante, dovrà richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.

Trib. Perugia, 23 gennaio 2012, n. 76. Consumatore – Condominio – Definizione – Clausole vessatorie – Sussistenza – Nullità

Le norme a tutela del consumatore trovano applicazione anche nei contratti stipulati dal condominio con un professionista. Il condominio, infatti, deve essere considerato quale ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica che lo distingue da quella dei singoli condomini. In tale contesto, dunque, l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini che, in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta, devono essere considerati consumatori.

Trib. Perugia, 21 dicembre 2011, n. 1699. Consumatore – Persona fisica – Definizione – Clausole vessatorie – Clausola compromissoria – Vessatorietà – Esclusione

La qualità di consumatore non si estende alle persone fisiche che, pur non essendo ancora professioniste, stipulano un contratto con la specifica finalità di iniziare un'attività di impresa. Da questo deriva l'inapplicabilità della normativa consumeristica anche a tali tipologie di contratti, ivi comprese le tutele previste dalla disciplina delle clausole vessatorie. Nel caso di specie, proprio per le ragioni esposte, il giudice ha escluso che potesse essere oggetto di sindacato di vessatorietà una clausola compromissoria anche se, astrattamente, la stessa rientrerebbe nel novero delle clausole vessatorie in quanto costituisce deroga alla normale competenza giudiziaria.

Trib. Perugia, 21 maggio 2009, n. 813. Contratto di assicurazione privata – Carattere vessatorio della clausola contrattuale riguardante l'arbitrato – Nullità della clausola compromissoria

Il Tribunale, affiancandosi alla prevalente dottrina, ha ritenuto vessatoria e quindi nulla, a tutela del consumatore, la clausola contrattuale che, nei contratti di assicurazione privata, affidi ad arbitri tecnici la facoltà di accertare non solo l'ammontare della somma da risarcire ma anche l'entità del danno. Ciò posto rigettando l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'Assicurazione convenuta per non aver l'attore atteso il lodo arbitrale, ha accolto la domanda attorea condannando l'Assicurazione convenuta al pagamento dell'indennizzo previsto in polizza per invalidità permanente contratta a seguito di grave incidente.